

MODALITÀ PER LA COMUNICAZIONE DI UN'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE

A NORMA DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1990, N. 287 E DEL D.P.R. 30 APRILE 1998, N. 217

Delibera AGCM 27 febbraio 2024, n. 31089

*ultimo aggiornamento delle soglie di fatturato:
delibera AGCM 18 marzo 2025, n. 31495*

Premessa

Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge devono essere preventivamente comunicate all'Autorità tutte le operazioni di concentrazione fra imprese in cui il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a 35 milioni di euro¹.

Devono inoltre essere comunicate le operazioni di concentrazione per le quali l'Autorità abbia chiesto alle imprese interessate la notifica ai sensi dell'art.16, comma 1-bis, della legge².

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, prevede che "Le comunicazioni preventive delle operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16, comma 1, della legge devono contenere tutte le informazioni ed essere corredate degli allegati ed elementi essenziali ad una completa valutazione dell'operazione di concentrazione;" e "Le comunicazioni sono presentate secondo il formulario predisposto dall'Autorità e pubblicato nel bollettino, nel quale sono richieste le informazioni, gli allegati e gli elementi di cui al comma 1".

Nel 1996, l'Autorità ha pubblicato il "Formulario per la comunicazione di un'operazione di concentrazione", in cui venivano indicati il contenuto informativo e le modalità di comunicazione dei progetti concentrativi predisposti dai soggetti sottoposti all'obbligo di notifica. Tale documento è stato modificato a più riprese³. In considerazione di tale circostanza e delle novità normative introdotte dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, recante "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*" e dalla legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022*", per motivi di chiarezza e certezza del diritto si è ritenuto opportuno sostituire le precedenti versioni del Formulario. In generale, l'Autorità si attiene ai principi contenuti nella Comunicazione della Commissione Europea adottata in data 10 luglio 2007 in materia di controllo delle operazioni di concentrazione ai sensi del Regolamento n. 139/2004 ("*Commission Consolidated Jurisdictional Notice*").

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

Ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287⁴, per operazione di concentrazione deve intendersi qualsiasi operazione che comporti una modifica strutturale delle imprese partecipanti, che consegua alla fusione di imprese, all'acquisizione del controllo dell'insieme o di parti di un'impresa, ovvero alla costituzione di un'impresa comune.

Non realizzano una concentrazione le seguenti operazioni:

¹ Gli importi indicati sono aggiornati ogni anno in base all'incremento dell'indice del deflatore del prodotto interno lordo e la relativa delibera è pubblicata sul Bollettino dell'Autorità, dopo che l'incremento dell'indice è ufficialmente reso noto. *Le soglie riportate sono state deliberate dall'Autorità con provvedimento n. 31495 del 18 marzo 2025 e pubblicate il 24 marzo 2025 nel Bollettino n. 11/2025. Entrano in vigore dalla data della loro pubblicazione [NdR].*

² Si veda, la delibera AGCM 13 dicembre 2022, n. 30407 – Comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 16, comma 1-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pubblicata in Bollettino AGCM n. 46 del 27 dicembre 2022, *come modificata dalla delibera n. 31090 del 27 febbraio 2024, pubblicata l'11 marzo 2024 [NdR].*

³ Da ultimo, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche alla legge n. 287/1990 previste dall'art. 1, comma 177, della legge n. 124/2017, Provvedimento AGCM, 6 settembre 2017, n. 26735, pubblicato in Bollettino AGCM, Edizione speciale, Supplemento al n. 34/2017.

⁴ Nei casi in cui non sia diversamente specificato, nelle pagine che seguono si utilizzeranno le seguenti abbreviazioni:

«**legge**»: legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

«**regolamento di procedura**»: decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

«**Autorità**»: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di cui all'articolo 10 della legge.

a) Acquisizione di partecipazioni a fini meramente finanziari

Le acquisizioni realizzate da banche o istituti finanziari, in sede di costituzione o di aumento di capitale di imprese, al solo fine della loro rivendita, non configurano un'operazione di concentrazione. A tal fine, occorre tuttavia che le imprese acquirenti non esercitino i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse e cedano le predette partecipazioni entro un termine massimo di 24 mesi.

b) Operazioni infragruppo

Sono considerate infragruppo le operazioni che intercorrono tra imprese non indipendenti:

- 1) fra un soggetto e una o più società da esso partecipate, direttamente o indirettamente, in misura pari alla maggioranza assoluta del capitale sociale, ovvero corrispondente alla maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) fra società che sono partecipate, direttamente o indirettamente, da un medesimo soggetto, in misura pari alla maggioranza assoluta del capitale sociale, ovvero corrispondente alla maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

Tali operazioni realizzano comunque una concentrazione e devono essere comunicate qualora, in ragione di disposizioni normative o statutarie, di deliberazioni societarie, ovvero per il carattere esclusivamente finanziario della partecipazione, non sussista, con riguardo alle ipotesi *sub* 1) e 2), un rapporto di controllo tra i soggetti interessati.

c) Società che non esercitano attività economica

Non configurano una concentrazione le operazioni di acquisizione e di fusione per incorporazione di società che non esercitano attività economica né detengono il controllo diretto o indiretto di altra impresa - come nel caso in cui il patrimonio sia costituito solo da proprietà immobiliari ed esse non svolgono alcuna attività economica diversa dalla semplice gestione della proprietà, purché l'acquisizione non venga effettuata da imprese che operano nel mercato immobiliare.

Non rientrano, comunque, nell'ipotesi di cui al capoverso precedente le operazioni di acquisizione e di fusione per incorporazione che riguardano imprese titolari di licenze, autorizzazioni, concessioni o altri titoli legittimanti che consentano l'esercizio di attività economiche, o imprese che detengono il controllo diretto o indiretto di altra impresa titolare di tali titoli legittimanti.

Non si realizza altresì una concentrazione nel caso in cui l'operazione di acquisizione è realizzata da soggetti, persone fisiche o giuridiche, che non esercitano attività economica e che non si trovano in posizione di controllo di almeno un'altra impresa.

SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'OBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

La comunicazione preventiva di un'operazione di concentrazione deve essere effettuata dall'impresa che acquisisce il controllo.

Nei casi di acquisizione del controllo da parte di più imprese e di costituzione di un'impresa comune, l'obbligo di comunicazione grava distintamente su tutte le imprese che acquisiscono il controllo; nei casi di fusione, l'obbligo di comunicazione grava distintamente su tutte le imprese che procedono all'operazione. In queste ipotesi, la comunicazione può essere effettuata congiuntamente dai soggetti partecipanti alla fusione o dai soggetti che acquisiscono il controllo congiunto.

In caso di offerta pubblica di acquisto, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge la comunicazione deve essere effettuata da chi presenta l'offerta.

Le suddette comunicazioni possono essere effettuate in via sostitutiva dal soggetto che controlla, anche indirettamente, l'impresa che acquisisce il controllo.

Nel caso di cui all'art.16, comma 1-bis, della legge, la comunicazione dell'operazione di concentrazione deve essere effettuata dall'impresa a cui l'Autorità ha chiesto la notifica; nei casi di acquisizione di

controllo, qualora il destinatario della richiesta dell'Autorità non coincida con l'impresa che acquisisce il controllo, la comunicazione dell'operazione potrà essere effettuata anche da tale impresa.

COMUNICAZIONE VOLONTARIA DELLE OPERAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 16, COMMA 1-BIS, DELLA LEGGE

Qualora le imprese interessate ritengano che un'operazione di concentrazione rientri nell'ambito di applicazione della norma di cui all'articolo 16, comma 1-bis, della legge, esse possono informarne volontariamente l'Autorità. In questo caso, le imprese possono presentare all'Autorità un documento che deve contenere le informazioni di cui alla Comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 16, comma 1-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

TERMINI PER LA COMUNICAZIONE

In via generale, un'operazione di concentrazione si intende realizzata quando è stata acquisita la capacità di influire sostanzialmente sul comportamento economico dell'impresa oggetto della transazione. L'operazione di concentrazione deve essere comunicata prima della sua realizzazione, dopo che le parti abbiano raggiunto un accordo in ordine agli elementi essenziali dell'operazione, in modo da consentire all'Autorità una completa valutazione della stessa.

In particolare:

- nel caso di fusione fra imprese, l'operazione deve essere comunicata prima della redazione dell'atto di fusione;
- nel caso di acquisizione del controllo di un'impresa di cui all'articolo 5, lettera b), qualora l'acquisizione si realizzi attraverso l'acquisto di azioni o quote di una società, un'operazione si intende comunque comunicata preventivamente quando l'efficacia degli atti che determinano l'acquisizione del controllo sia sospensivamente condizionata all'esito della valutazione dell'Autorità;
- nel caso di costituzione di un'impresa comune mediante nuova società, l'operazione deve essere comunicata prima dell'iscrizione dell'atto costitutivo di quest'ultima nel registro delle imprese.

Nel caso di cui all'art.16, comma 1-bis, della legge, la notifica dell'operazione di concentrazione deve intervenire entro il trentesimo giorno dalla ricezione da parte del destinatario della richiesta dell'Autorità, fatta salva la possibilità per l'Autorità, in ipotesi eccezionali, di prorogare il suddetto termine fino a ulteriori trenta giorni, sulla base di una motivata e tempestiva istanza delle imprese interessate.

COMPILAZIONE E INVIO DEL FORMULARIO

Le notifiche sono effettuate utilizzando il Formulario che segue. Le parti che effettuano la notifica sono tenute a fornire tutte le informazioni richieste nel formulario, allegando la documentazione richiesta e qualsiasi altro documento fornito in relazione alle informazioni richieste. Nel caso in cui l'operazione non dia luogo ad alcun mercato interessato, il Formulario può essere presentato in forma semplificata non compilando la sezione VI.1.

Qualora le informazioni richieste in una sezione coincidano in parte (o interamente) con quelle richieste in un'altra sezione, non è necessario trasmettere le medesime informazioni due volte, ma bisogna utilizzare precisi riferimenti incrociati.

La comunicazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese, o da persone munite di procura speciale, in calce alla seguente dichiarazione: "I sottoscritti assumono la responsabilità che le informazioni fornite sono complete e veritiere e che i documenti allegati sono completi e conformi agli originali".

Per maggiore chiarezza è possibile riportare determinate informazioni in allegato. È tuttavia essenziale che tutte le informazioni fondamentali, e in particolare quelle relative alle quote di mercato delle parti e dei loro principali concorrenti, vengano presentate nel corpo del formulario. Possono essere presentate in allegato al formulario solo eventuali informazioni supplementari.

Qualora le informazioni da comunicare, o parte delle stesse, siano già state trasmesse all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in occasione di precedenti comunicazioni di operazioni di concentrazione, la parte notificante può fare ad esse riferimento nella nuova comunicazione, specificando le variazioni eventualmente verificatesi.

Le informazioni richieste e la documentazione allegata devono essere trasmessi, seguendo l'ordine indicato nella Comunicazione*, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, tramite Posta Elettronica Certificata:

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it

*Non è prevista la compilazione di un Formulario. Sarà successivamente implementata una piattaforma per la comunicazione via WEB.

COMPLETEZZA DELLA COMUNICAZIONE

Le comunicazioni contengono le informazioni e i documenti richiesti nel formulario allegato. Le informazioni devono essere corrette e complete.

a) Incompletezza della comunicazione

Qualora le informazioni contenute nella comunicazione (compresi documenti e allegati) siano ritenute incomplete dall'Autorità, questa ne informa le imprese, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento di procedura. I termini di cui all'articolo 16, commi 4 e 6, della legge inizieranno a decorrere dal momento del ricevimento, da parte dell'Autorità, della comunicazione completa.

Una comunicazione è ritenuta incompleta, fra l'altro, nel caso in cui le imprese non forniscano, immotivatamente, le informazioni richieste col formulario, ovvero forniscano dati inesatti o fuorvianti.

b) Modifica dei fatti

Le Parti sono tenute a non apportare modifiche sostanziali all'operazione di concentrazione nel periodo intercorrente tra la comunicazione all'Autorità e la decisione che quest'ultima adotterà ai sensi dell'articolo 16 della legge.

Qualsiasi modifica sostanziale dei fatti oggetto della comunicazione, che è nota alle parti che effettuano la notifica, deve essere comunicata all'Autorità tempestivamente. In tal caso, qualora le modifiche in questione incidano in modo significativo sulla completezza della concentrazione, i termini di cui all'articolo 16, commi 4 e 6, della legge decorrono dalla data di ricevimento delle informazioni sulle modifiche stesse.

Laddove intervengano fatti tali da costituire una modifica sostanziale del perimetro dell'operazione di concentrazione, la quale quindi non avrà luogo nelle modalità comunicate, l'operazione di concentrazione, nella sua nuova configurazione, dovrà essere comunicata all'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge.

RICHIESTE DI INFORMAZIONI E SANZIONI

L'Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili. Se i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi

di cui al precedente periodo si rifiutano, omettono ovvero forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 16-bis, comma 2, della legge.

SEGRETO D'UFFICIO

Le informazioni raccolte in applicazione della legge sono tutelate dal segreto d'ufficio, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge e dagli articoli 12 e 13 del regolamento di procedura. Le parti che effettuano la notifica possono indicare i documenti o parte di essi che ritengono riservati, specificando i motivi per cui le informazioni contenute non dovrebbero essere divulgate o pubblicate.

DEFINIZIONI

Si forniscono, qui di seguito, alcune definizioni utili per la compilazione del formulario:

- *“Parti che effettuano la notifica”*: nelle circostanze in cui una comunicazione può essere presentata anche da una sola delle imprese che partecipano all'operazione, il termine «parti che effettuano la notifica» è usato per indicare solo le imprese che provvedono effettivamente alla notifica.
- *“Parti della concentrazione”, “Parti” o “Partecipanti alla concentrazione”*: indicano sia le imprese acquirenti che quelle acquisite, o le parti che procedono ad una fusione, comprese tutte le imprese in cui viene acquisita una partecipazione di controllo e che sono oggetto di un'offerta pubblica d'acquisto.
- *“Anno”*: salvo diversa indicazione, si intende l'anno solare. Tutte le informazioni richieste nel formulario si riferiscono, salvo specificazione contraria, all'anno che precede quello in cui è effettuata la notifica.
- *“Mercato del prodotto rilevante”*: Un mercato del prodotto rilevante comprende tutti i beni e servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle loro caratteristiche, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati. I fattori pertinenti ai fini della definizione del mercato del prodotto rilevante comprendono tutti gli elementi che spiegano perché determinati beni o servizi vi sono inclusi e altri ne sono esclusi, facendo riferimento alla definizione di cui sopra e tenendo conto, per esempio, delle caratteristiche dei prodotti, dei prezzi, delle funzioni d'uso e degli altri fattori pertinenti per la definizione dei mercati del prodotto. La definizione del mercato del prodotto rilevante si basa generalmente sulla possibilità di sostituzione dal lato della domanda. Tuttavia, al fine di determinare le condizioni di concorrenza sul mercato, l'Autorità valuta la possibilità di sostituzione dal lato dell'offerta, vale a dire la possibilità per altri produttori di riconvertire agevolmente la loro capacità produttiva in maniera da poter immettere sul mercato i beni e i servizi offerti dai partecipanti alla concentrazione. A questo fine, l'Autorità prenderà in considerazione le informazioni fornite nelle sezioni del formulario relative alla struttura dell'offerta sui mercati interessati e all'ingresso sui mercati.
- *“Mercato geografico rilevante”*: Un mercato geografico rilevante comprende l'area nella quale i partecipanti alla concentrazione forniscono beni e servizi rilevanti e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue per l'assenza di significative possibilità di sostituzione geografica. Tra gli elementi pertinenti per la determinazione del mercato geografico rilevante rientrano la natura e le caratteristiche dei beni e servizi di cui trattasi, l'incidenza dei costi di trasporto, l'esistenza di altri ostacoli all'entrata, le preferenze dei consumatori, sensibili differenze delle quote di mercato delle imprese tra aree geografiche contigue, sostanziali differenze di prezzo.
- *“Sovrapposizioni orizzontali”*: Una concentrazione dà luogo a sovrapposizioni orizzontali quando i partecipanti alla concentrazione operano negli stessi mercati rilevanti del prodotto e geografico (compreso lo sviluppo di prodotti in fase di sviluppo). Le sovrapposizioni orizzontali che riguardano prodotti in fase di sviluppo comprendono sovrapposizioni tra prodotti in fase di sviluppo e sovrapposizioni tra uno o più prodotti commercializzati e uno o più prodotti in fase di sviluppo.

- *“Relazione verticale”*: Una concentrazione dà luogo a relazioni verticali quando uno o più partecipanti alla concentrazione opera su un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato del prodotto in cui è impegnato un altro partecipante (compreso lo sviluppo di prodotti in fase di sviluppo). Le relazioni verticali che riguardano prodotti in fase di sviluppo comprendono relazioni tra prodotti in fase di sviluppo e relazioni tra uno o più prodotti commercializzati e uno o più prodotti in fase di sviluppo;
- *“Mercati contigui e strettamente collegati”*: i mercati del prodotto sono contigui e strettamente collegati quando i prodotti sono reciprocamente complementari o quando fanno parte di una gamma di prodotti generalmente acquistati dalla stessa categoria di clienti per il medesimo utilizzo finale.
- *“Codice di attività economica”*: si fa riferimento alla tabella dei codici di classificazione delle attività economiche (ATECO 2007) predisposto dall'ISTAT come versione nazionale della classificazione (NACE Rev. 2) approvata con [Regolamento \(CE\) n.1893/2006](#) del PE e del Consiglio del 20/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 dicembre 2006 e disponibile sul sito www.istat.it".

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, in qualità di titolare (con sede in Piazza G. Verdi n. 6A, IT-00198, Roma; email-PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it; Centralino: +39 06858211), tratterà i dati personali conferiti nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), in particolare per lo svolgimento delle attività ad essa demandate dalla disciplina in materia di tutela della concorrenza e del mercato (legge n. 287/90 - artt. 101 e 102 del Trattato CE - regolamento CE n. 1/2003 - regolamento CE n. 139/2004).

Il conferimento di questi dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività e il relativo trattamento verrà effettuato, anche tramite strumenti informatici e telematici, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Tali dati potranno essere conservati per periodi più lunghi esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

I dati conferiti saranno conosciuti da personale incaricato del trattamento e potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento ed eventualmente ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi nel bollettino e sul sito istituzionale dell'Autorità (www.agcm.it) nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'Autorità (Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma, email: rpd@agcm.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

**FORMULARIO PER LA COMUNICAZIONE
DI UN'OPERAZIONE DI
CONCENTRAZIONE**

SOMMARIO

SEZIONE I - INFORMAZIONI SINTETICHE PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	11
I.1 PARTECIPANTI ALLA CONCENTRAZIONE	11
I.2 NATURA DELLA CONCENTRAZIONE	11
I.3 DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERAZIONE	11
I.3.1 SETTORI ECONOMICI INTERESSATI E POSIZIONE DELLE PARTI	11
I.3.2 ASSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	11
SEZIONE II - INFORMAZIONI SULLE PARTI	12
II.1 INFORMAZIONI SUI PARTECIPANTI ALLA CONCENTRAZIONE	12
II.2 RAPPRESENTANTI DELLE PARTI	12
II.3 ASSETTO PROPRIETARIO E DI CONTROLLO DELLE PARTI	13
II.4 SOCIETÀ CONTROLLATE DALLE PARTI	13
II.5 ATTIVITÀ ECONOMICHE E DIMENSIONE COMPLESSIVA DELLE PARTI	14
SEZIONE III - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE	15
III.1 VERIFICA DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE	15
III.1.1 SOGLIE DI FATTURATO	15
III.2 OPERAZIONI INTERCONNESSE	16
III.3 OFFERTA PUBBLICA D'ACQUISTO	16
III.4 COMUNICAZIONI DELL'OPERAZIONE AD ALTRI ORGANISMI	16
III.5 VERIFICA DELLA DIMENSIONE COMUNITARIA	16
SEZIONE IV - OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE	18
IV.1 NATURA DELLA CONCENTRAZIONE	18
IV.2 DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE	18
IV.3 ASSETTO PROPRIETARIO E DI CONTROLLO CHE SI ANDRÀ A REALIZZARE	18
IV.4 CARATTERISTICHE ECONOMICHE DELLA CONCENTRAZIONE	18
IV.5 PARTICOLARI CIRCOSTANZE AL CUI VERIFICARSI L'OPERAZIONE È SUBORDINATA	18
IV.6 VALORE DELLA TRANSAZIONE	18
IV.7 RESTRIZIONI ACCESSORIE ALL'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE	19
SEZIONE V - LEGAMI FINANZIARI E PERSONALI	20
V.1 LEGAMI FINANZIARI	20
V.2 LEGAMI PERSONALI	20
SEZIONE VI - MERCATI RILEVANTI	21
VI.1 MERCATI INTERESSATI	21
VI.1.1 DIMENSIONI E QUOTE DI MERCATO	22
VI.1.2 L'OFFERTA	23
VI.1.3 LA DOMANDA	24
VI.1.4 RAPPORTI CON I FORNITORI	24
VI.1.5 DIFFERENZIAZIONE DEL PRODOTTO	24
VI.1.6 INGRESSO E USCITA NEI MERCATI	25
VI.1.7 INNOVAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO	26
VI.1.8 ACCORDI DI COOPERAZIONE	26
VI.1.9 ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	26
VI.2 MERCATI NON INTERESSATI	27
SEZIONE VII - ALTRE ATTIVITÀ DI R&S	28
SEZIONE VIII - INCREMENTI DI EFFICIENZA	29
SEZIONE IX - DIMENSIONE COOPERATIVA DI UN'IMPRESA COMUNE	30
IX.1 ATTIVITÀ DELLE IMPRESE MADRI	30
IX.2 ASSENZA DI RISCHI DI COORDINAMENTO TRA IMPRESE INDIPENDENTI	30
SEZIONE X - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE	31

SEZIONE I - INFORMAZIONI SINTETICHE PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

L'Autorità provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet (www.agcm.it) di un avviso relativo all'avvenuta comunicazione ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge di ciascuna operazione di concentrazione che comporti il superamento di entrambe le soglie previste per l'obbligo di comunicazione preventiva ovvero di un avviso relativo all'avvenuta comunicazione ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis, della legge di ciascuna operazione di concentrazione di cui l'Autorità abbia chiesto la notifica.

A tale scopo, le parti dovranno fornire le informazioni qui di seguito indicate, nonché il preventivo assenso alla pubblicazione dell'avviso sul sito *internet* dell'Autorità (www.agcm.it).

I.1 PARTECIPANTI ALLA CONCENTRAZIONE

Indicare la denominazione la sede e il ruolo svolto nell'operazione delle parti dell'operazione.

I.2 NATURA DELLA CONCENTRAZIONE

Precisare se la concentrazione proposta è una fusione, un'acquisizione di controllo o la costituzione di un'impresa comune.

I.3 DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERAZIONE

Fornire una descrizione sintetica dell'operazione di concentrazione, indicando in che modo sarà attuata (ad esempio, mediante la conclusione di un accordo, con il lancio di un'offerta pubblica di acquisto, ecc.). Tale sintesi, destinata a essere pubblicata sul sito Internet dell'Autorità all'atto della notifica, non deve contenere informazioni riservate o segreti aziendali.

I.3.1 SETTORI ECONOMICI INTERESSATI E POSIZIONE DELLE PARTI

Indicare i settori economici interessati e la posizione detenuta dalle parti negli stessi.

I.3.2 ASSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

L'eventuale rifiuto va motivato.

SEZIONE II - INFORMAZIONI SULLE PARTI

II.1 INFORMAZIONI SUI PARTECIPANTI ALLA CONCENTRAZIONE

Per ciascuna delle parti che effettua la notifica e per ogni altro partecipante alla concentrazione, fornire le seguenti informazioni:

- i. **RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE.** Indicare per esteso la ragione o la denominazione sociale dell'impresa (cognome e nome nel caso di persona fisica), nonché l'eventuale forma abbreviata.
- ii. **FORMA GIURIDICA.** Indicare la forma giuridica dell'impresa (società per azioni, società a responsabilità limitata, ecc.).
- iii. **CODICE FISCALE.** Indicare il codice fiscale per le sole imprese o persone fisiche di nazionalità italiana.
- iv. **C.C.I.A.A.** Indicare, per le sole imprese di nazionalità italiana, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, nonché la provincia e il numero di iscrizione alla Camera di Commercio, con l'indicazione del relativo Tribunale di origine.
- v. **SEDE LEGALE.** Per le ditte individuali indicare il domicilio fiscale del titolare. Per le società aventi sede legale all'estero deve essere indicato l'indirizzo estero della sede legale, completo di tutte le informazioni necessarie per la sua individuazione.
- vi. **SEDE AMMINISTRATIVA.** Si intende per sede amministrativa il luogo dove di fatto l'impresa esplica i propri affari e dove sono ubicati i principali uffici amministrativo-gestionali.
- vii. **PERSONA CUI RIVOLGERSI.** Indicare il nominativo, la funzione all'interno dell'impresa, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica della persona da contattare per eventuali comunicazioni.
- viii. **RUOLO (NELL'OPERAZIONE).** Indicare il ruolo assunto dalla parte nell'operazione di concentrazione:
 - ☐ acquirente;
 - ☐ acquisita;
 - ☐ acquisita in parte; incorporante;
 - ☐ incorporata;
 - ☐ partecipante alla fusione;
 - ☐ impresa comune;
 - ☐ partecipante a impresa comune.
- ix. **ATTIVITÀ DELL'IMPRESA.** Descrivere le attività economiche prevalenti e secondarie svolte dall'impresa, specificando lo stadio del processo produttivo (produzione, distribuzione all'ingrosso, ecc.).
- x. **CODICE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE.**

II.2 RAPPRESENTANTI DELLE PARTI

La sezione deve essere compilata qualora la notifica sia sottoscritta da rappresentanti delle imprese muniti di procura speciale per l'effettuazione della comunicazione. In tal caso i rappresentanti sono tenuti a fornire la prova scritta dei loro poteri.

Indicare:

- i. se è stato designato un rappresentante comune nel caso di notifica congiunta, altrimenti riportare la ragione o denominazione sociale dell'impresa rappresentata;
- ii. il nominativo, la funzione, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica del rappresentante.

- iii. il nominativo, la funzione, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica della persona da contattare, se diversa da quella indicata al precedente punto.

II.3 ASSETTO PROPRIETARIO E DI CONTROLLO DELLE PARTI

Per ciascun partecipante alla concentrazione, descrivere la struttura dell'assetto proprietario e identificare le imprese o le persone che hanno, direttamente o indirettamente, il controllo esclusivo o congiunto di ciascuno dei partecipanti alla concentrazione.

Qualora si ritenga che nessun soggetto eserciti, individualmente o insieme ad altri soggetti, un'influenza determinante sulle attività dell'impresa, fornire l'elenco dei dieci maggiori azionisti o comunque l'indicazione di coloro che posseggono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria, una partecipazione superiore al 10 per cento del capitale sociale dell'impresa partecipante, specificando la quota relativa posseduta.

Per ciascuno dei soggetti di cui sopra indicare:

- i. la ragione o denominazione sociale (o cognome e nome in caso di persona fisica) e la sede legale
- ii. il codice fiscale (per le sole imprese e persone fisiche di nazionalità italiana).

II.4 SOCIETÀ CONTROLLATE DALLE PARTI

La sezione deve essere compilata per ciascuna impresa partecipante alla concentrazione:

- Nel caso di partecipante alla concentrazione nel ruolo di acquirente, incorporante o partecipante a impresa comune le informazioni vanno riferite ai soggetti che controllano direttamente o indirettamente il partecipante. Qualora il controllo sia esercitato congiuntamente da due o più soggetti, fornire le informazioni separatamente per ciascun soggetto controllante.
- Nel caso di partecipante alla concentrazione nel ruolo di acquisita, incorporata o impresa comune le informazioni vanno riferite ai partecipanti alla concentrazione.

Per ciascuna società controllata fornire le seguenti informazioni:

- i. Ragione o denominazione sociale, sede legale, codice fiscale;
- ii. **ATTIVITÀ ECONOMICA PREVALENTE.** Descrivere l'attività economica svolta prevalentemente, specificando lo stadio del processo produttivo (produzione, distribuzione all'ingrosso, ecc.) e il relativo codice di attività;
- iii. **PRESENZA NEI MERCATI INTERESSATI.** Indicare se l'impresa opera in uno o più dei mercati interessati dalla concentrazione;
- iv. **CONTROLLO:**
 - indicare la quota di partecipazione, diretta e indiretta, al capitale sociale dell'impresa di cui al punto i.;
 - indicare se il controllo è esercitato in via diretta o indiretta;
 - nel caso di controllo indiretto indicare il soggetto che esercita il controllo diretto;
 - indicare se il controllo è esclusivo o congiunto;
 - indicare la data di acquisizione del controllo;
- v. **QUOTAZIONI PRESSO BORSA VALORI.** Indicare se le azioni dell'impresa di cui al punto i. sono quotate presso borse valori italiane e/o estere.

Si chiede di voler evidenziare le acquisizioni effettuate negli ultimi tre anni di imprese operanti nei mercati interessati dalla concentrazione.

II.5 ATTIVITÀ ECONOMICHE E DIMENSIONE COMPLESSIVA DELLE PARTI

La sezione deve essere compilata per ciascuna impresa partecipante alla concentrazione:

- Nel caso di partecipante alla concentrazione nel ruolo di acquirente, incorporante o partecipante a impresa comune le informazioni relative alle attività economiche e alla dimensione complessiva vanno riferite ai soggetti che controllano direttamente o indirettamente il partecipante e alle società controllate. Qualora il controllo sia esercitato congiuntamente da due o più soggetti, fornire le informazioni separatamente per ciascun soggetto controllante.
- Nel caso di partecipante alla concentrazione nel ruolo di acquisita, incorporata o impresa comune le informazioni relative alle attività economiche e dimensione complessiva vanno riferite ai partecipanti alla concentrazione e al alle società controllate.

i. **ATTIVITÀ ECONOMICHE PRINCIPALI.** Indicare le attività economiche principali svolte, nel loro insieme, dai soggetti sopra indicati.

ii. **FATTURATO.** Indicare, per gli ultimi tre anni, il fatturato realizzato dai soggetti sopra indicati, specificando:

- i. il fatturato complessivo, realizzato a livello mondiale;
- ii. il fatturato realizzato per vendite in Italia;
- iii. il fatturato realizzato per vendite nell'Unione Europea;
- iv. il fatturato realizzato per vendite verso imprese controllate o controllanti.

Per i dati di fatturato di cui ai punti i., ii. e iii. specificare se l'importo si riferisce al valore consolidato.

SEZIONE III - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

III.1 VERIFICA DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

III.1.1 SOGLIE DI FATTURATO

Indicare gli importi del fatturato che hanno determinato il superamento delle soglie previste per l'insieme delle imprese interessate e da almeno due delle imprese secondo quanto previsto dall'art.16, comma 1 e 2, della legge 287/1990 e l'anno a cui si riferiscono.

- Fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate;
- Fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate.

Nel caso in cui l'operazione di concentrazione sia notificata ai sensi dell'art.16, comma 1-bis della legge 287/1990, indicare gli importi di fatturato di cui al comma 1 e il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese e l'anno a cui si riferiscono.

- Fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate;
- Fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate;
- Fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate.

Per fatturato totale realizzato a livello nazionale s'intendono gli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, realizzati nell'ultimo esercizio sul mercato italiano, al netto dei resi e degli sconti, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita di prodotti e la prestazione di servizi. Nel caso di imprese stabilite fuori del territorio nazionale, gli importi in valuta estera dovranno essere convertiti in euro al tasso di cambio medio dell'esercizio a cui detti importi sono imputati.

Per il cedente o i cedenti è computato il solo fatturato che riguarda le imprese o parti di impresa oggetto dell'operazione.

In particolare, il fatturato può essere costituito da uno o più dei seguenti elementi:

- fatturato per vendite di prodotti fabbricati dall'impresa: per le imprese che eseguono lavori pluriennali, pagati dai committenti in base allo stato di avanzamento dei lavori, il fatturato viene calcolato sulla base degli importi relativi alle fatture emesse nel corso dell'esercizio - per le imprese edili il fatturato è dato dagli importi relativi agli edifici (o frazioni di essi) venduti nel corso dell'esercizio, anche se ultimati in esercizi precedenti - per le imprese che esercitano come attività prevalente la locazione di immobili il fatturato è dato dai fitti attivi percepiti;
- fatturato per lavorazioni per conto terzi su materie prime e semilavorati di terzi;
- fatturato per lavorazioni e servizi industriali su ordinazione di terzi;
- fatturato per vendite di merci acquistate in nome proprio e vendute senza trasformazione: comprende i ricavi dell'attività commerciale definendosi tale anche quella delle imprese non commerciali che occasionalmente rivendono materie prime e materiali vari senza sottoporli ad alcuna trasformazione;
- ricavi per provvigioni, commissioni ed altri diritti sulle vendite: comprendono le commissioni, provvigioni o altri compensi percentuali percepiti per la vendita di beni per conto di terzi; le provvigioni ed altri diritti a favore delle agenzie di viaggio per la vendita di biglietti ferroviari, di passaggi marittimi e aerei, di pacchetti di viaggi organizzati da terzi; l'ammontare dei conti di commissione (costo e spese o netto ricavo) escludendo le fatture di acquisto o di vendita, nel caso di commissionari;

- ricavi per introiti lordi del traffico: comprendono la parte dei ricavi degli spedizionieri relativa all'eventuale attività collaterale di trasporto;
- ricavi da prestazioni di servizi a terzi: comprendono gli introiti per noleggi di macchine e di oggetti vari, per consulenze, progettazioni ed ogni altra prestazione professionale; i proventi delle agenzie di pubblicità, i proventi delle agenzie di viaggio per i viaggi e i soggiorni da esse organizzati; gli introiti lordi degli alberghi, dei ristoranti, bar e simili (comprese le percentuali di servizio), gli introiti derivanti da riparazioni di veicoli e di beni di consumo.

Ai sensi dell'art.16, comma 2, della legge 287/1990, per gli enti creditizi e gli altri istituti finanziari, il fatturato è sostituito dalla somma delle seguenti voci di provento al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai proventi:

- a) interessi e proventi assimilati;
- b) proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in imprese collegate e altri proventi su titoli;
- c) proventi per commissioni;
- d) profitti da operazioni finanziarie;
- e) altri proventi di gestione.

Per le imprese di assicurazione il fatturato è sostituito dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo.

III.2 OPERAZIONI INTERCONNESSE

Quando la concentrazione ha luogo con l'acquisto di parti di una o più imprese, due o più operazioni concluse fra le stesse persone o imprese in un periodo di due anni sono da considerarsi un'unica operazione di concentrazione effettuata il giorno dell'ultima transazione.

L'Autorità, a tal fine utilizza, in generale, i criteri contenuti nella comunicazione della Commissione Europea, adottata in data 10 luglio 2007, in materia di controllo delle operazioni di concentrazione ai sensi del Regolamento n. 139/2004 ("*Commission Consolidated Jurisdictional Notice*").

III.3 OFFERTA PUBBLICA D'ACQUISTO

Indicare se e quando è stata presentata un'offerta pubblica d'acquisto.

III.4 COMUNICAZIONI DELL'OPERAZIONE AD ALTRI ORGANISMI

Indicare gli organismi ai quali l'operazione è stata comunicata (indicare la data di comunicazione) o deve essere comunicata (indicare la data prevista per la comunicazione) sulla base della normativa sul controllo delle concentrazioni o della normativa per il controllo degli investimenti esteri diretti.

Nel caso di comunicazioni sulla base della normativa sul controllo delle concentrazioni, si invitano le Parti ad autorizzare lo scambio di informazioni con le altre autorità competenti. Si precisa che tali informazioni verranno trasmesse solo qualora l'autorità competente si impegni a garantire il medesimo trattamento di riservatezza accordato dall'Autorità. Sono fatte salve le comunicazioni e gli scambi di informazioni previsti dal Regolamento CE n. 139/2004 del 20 gennaio 2004 relative al controllo delle concentrazioni tra imprese.

III.5 VERIFICA DELLA DIMENSIONE COMUNITARIA

Le concentrazioni hanno dimensione euro-unitaria quando risultano soddisfatti alcuni criteri relativi al fatturato delle imprese interessate stabiliti dal Regolamento CE 139/2004.

Indicare se l'operazione non è di dimensione euro-unitaria in quanto:

- i. non supera le soglie di cui all'art.1, par.2 del Regolamento CE n. 139/2004;
- ii. non supera le soglie di cui all'art.1, par.3 del Regolamento CE n. 139/2004;

Nel caso non ricorrano entrambe le condizioni di cui al punto i. e al punto ii., verificare se ciascuna delle imprese interessate realizza oltre i due terzi del suo fatturato totale nell'Unione all'interno di un solo e medesimo Stato membro (c.d. 'regola dei due terzi').

SEZIONE IV - OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE

IV.1 NATURA DELLA CONCENTRAZIONE

Precisare se la concentrazione proposta è:

- ☐ una fusione;
- ☐ un'acquisizione del controllo
 - ☐ esclusivo
 - ☐ congiunto;
- ☐ un contratto o altri mezzi che conferiscono un controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- ☐ un'acquisizione del controllo congiunto tramite un'impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di un'entità autonoma, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. c), della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

IV.2 DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE

Fornire una descrizione dettagliata dell'operazione di concentrazione.

Spiegare in che modo l'operazione di concentrazione sarà attuata (per esempio mediante la conclusione di un accordo, con il lancio di un'offerta pubblica ecc.). Precisare quale operazione ha avuto luogo al momento della notifica:

- ☐ conclusione di un accordo;
- ☐ l'acquisizione di partecipazione di controllo;
- ☐ la comunicazione del lancio di un'offerta pubblica di acquisto.

Indicare la data prevista di eventuali avvenimenti importanti per la realizzazione della concentrazione.

IV.3 ASSETTO PROPRIETARIO E DI CONTROLLO CHE SI ANDRÀ A REALIZZARE

Illustrare l'assetto proprietario e di controllo che si realizzerà a esito dell'operazione di concentrazione. Le informazioni di cui alla presente sezione potranno essere corredate da organigrammi o grafici per illustrare la struttura dell'assetto proprietario e di controllo delle imprese, prima e dopo il completamento della concentrazione.

IV.4 CARATTERISTICHE ECONOMICHE DELLA CONCENTRAZIONE

Indicare sinteticamente le finalità dell'operazione sotto il profilo economico, con riferimento a tutti i partecipanti alla concentrazione.

IV.5 PARTICOLARI CIRCOSTANZE AL CUI VERIFICARSI L'OPERAZIONE È SUBORDINATA

Specificare, in particolare, se l'operazione di concentrazione è subordinata ad autorizzazioni da parte di pubbliche Autorità e la fase procedurale raggiunta.

IV.6 VALORE DELLA TRANSAZIONE

Indicare il valore della transazione (il prezzo di acquisto o il valore di tutti gli elementi dell'attivo interessati, a seconda del caso; specificare se sotto forma di capitale, liquidità o altre attività).

IV.7 RESTRIZIONI ACCESSORIE ALL'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE

Nell'ambito di un'operazione di concentrazione le imprese partecipanti prevedono spesso accordi ulteriori rispetto alla concentrazione medesima. Detti accordi devono essere comunicati all'Autorità, che ne valuta la eventuale natura accessoria all'operazione di concentrazione. A tale fine l'Autorità utilizza, in generale, i criteri contenuti nella comunicazione della Commissione Europea 2005/C 56/03 (restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione).

Indicare ciascuna delle restrizioni accessorie contenute negli accordi trasmessi con la notifica, delle quali si richiede la valutazione congiuntamente con l'operazione di concentrazione, spiegando perché queste siano direttamente legate e necessarie alla realizzazione dell'operazione di concentrazione.

SEZIONE V - LEGAMI FINANZIARI E PERSONALI

V.1 LEGAMI FINANZIARI

Tale sezione deve essere compilata qualora il partecipante alla concentrazione (ad eccezione del venditore) detenga, individualmente o insieme ad altri soggetti, partecipazioni non inferiori al 10% del capitale sociale o delle azioni aventi diritto di voto (5% se si tratta di società quotate) in imprese diverse dalle società controllate che operano su mercati interessati dalla concentrazione o che controllano imprese operanti su tali mercati.

In tal caso, per ciascun partecipante fornire un elenco di tutte le altre imprese che soddisfano le caratteristiche sopra riportate, specificando per ciascuna impresa:

- i. il mercato interessato in cui opera;
- ii. la ragione o la denominazione sociale;
- iii. la sede legale;
- iv. il codice fiscale, per le imprese di nazionalità italiana;
- v. la quota di partecipazione detenuta.

V.2 LEGAMI PERSONALI

Tale sezione deve essere compilata qualora gli organi amministrativi dei partecipanti all'operazione di concentrazione siano contemporaneamente componenti degli organi di amministrazione di società diverse da quelle controllate che operano sui mercati interessati dalla concentrazione o che controllano imprese operanti su tali mercati.

In tal caso, per ciascun partecipante fornire un elenco di tutte le imprese che soddisfano le caratteristiche sopra riportate, specificando per ciascuna impresa:

- i. il mercato interessato in cui opera l'impresa;
- ii. la ragione o la denominazione sociale dell'impresa, la sede legale e, per le imprese di nazionalità italiana, il codice fiscale;
- iii. il nominativo della persona componente degli organi responsabili dell'amministrazione;
- iv. l'incarico ricoperto nell'impresa operante sul mercato interessato.

SEZIONE VI - MERCATI RILEVANTI

I mercati rilevanti, del prodotto e geografico, determinano l'ambito entro il quale deve essere valutato il potere di mercato della impresa che risulta come conseguenza dell'operazione di concentrazione. Essi rappresentano, rispettivamente, il più piccolo gruppo di prodotti e la più piccola area geografica per cui, in ragione delle possibilità di sostituzione esistenti, la concentrazione può ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva, in particolare a causa della costituzione o del rafforzamento di una posizione dominante.

Nell'individuare i mercati rilevanti del prodotto e geografico, le parti notificanti devono fornire, oltre a eventuali definizioni del mercato del prodotto e geografico che ritengono appropriate, tutte le plausibili definizioni dei mercati del prodotto e geografico alternativi. Definizioni plausibili di mercati rilevanti alternativi, geografici e del prodotto, possono essere elaborate in base a: precedenti decisioni dell'Autorità e/o della Commissione europea, precedenti giurisprudenziali nazionali e UE, relazioni di settore, studi di mercato e ai documenti interni delle parti notificanti (soprattutto se non esistono casi precedenti trattati dall'Autorità e/o dalla Commissione).

VI.1 MERCATI INTERESSATI

I mercati interessati dalla concentrazione sono i mercati del prodotto e geografici rilevanti nei quali:

- due o più partecipanti alla concentrazione operano contemporaneamente e verranno a detenere, dopo la concentrazione, una quota di mercato non inferiore al 20%, con $\Delta HHI > 150$, o una quota superiore al 50%;
- un partecipante alla concentrazione detiene una quota di mercato non inferiore al 20% e qualsiasi altro partecipante è un concorrente potenziale (un operatore può essere considerato un concorrente potenziale se ha programmato di entrare in un mercato o ha sviluppato o perseguito tale obiettivo negli ultimi tre anni) oppure è un nuovo entrante (entrato nel mercato negli ultimi 5 anni);
- un partecipante alla concentrazione deterrà dopo l'operazione una quota di mercato non inferiore al 30%, quando almeno un altro partecipante opera in un mercato posto a monte o a valle del predetto (quest'ultimo mercato è pure da considerarsi interessato);
- un partecipante alla concentrazione detiene una quota di mercato non inferiore al 30% e qualsiasi altro partecipante detiene beni (come ad esempio materie prime, infrastrutture, dati o diritti di proprietà intellettuale) importanti per quel mercato o per un mercato contiguo strettamente collegato;
- un partecipante alla concentrazione è presente su un mercato del prodotto che è un mercato contiguo e strettamente collegato a un mercato del prodotto in cui opera un altro partecipante alla concentrazione, e la quota di mercato individuale o congiunta dei partecipanti su uno dei due mercati è non inferiore al 30%;
- un'impresa oggetto di acquisizione o di fusione è un importante innovatore o sta conducendo un'attività di ricerca potenzialmente importante;
- un'impresa oggetto di acquisizione o di fusione è una start-up o un nuovo operatore con un significativo potenziale competitivo che deve ancora sviluppare o adottare un modello di business che generi ricavi significativi (o è ancora nella fase iniziale di implementazione di tale modello).

Per ogni mercato interessato fornire le informazioni previste ai punti VI.1.1-VI.1.9^(*), tenendo conto di tutte le definizioni plausibili dei mercati rilevanti. Indicare un codice progressivo (M01, M02, ...) da associare univocamente ad ogni mercato.

M01 _____

VI.1.1 DIMENSIONI E QUOTE DI MERCATO

M01 (compilare una tabella per ciascuna definizione plausibile del mercato)								
Mercato del prodotto plausibile considerato	Mercato geografico plausibile considerato	Operatore	Anno X-2 ⁵		Anno X-1		Anno X	
			Valore	Volume	Valore	Volume	Valore	Volume
		Impresa interessata 1	%	%	%	%	%	%
		Impresa interessata 2	%	%	%	%	%	%
		Impresa interessata 3	%	%	%	%	%	%
		Congiunta	%	%	%	%	%	%
		Concorrente 1	%	%	%	%	%	%
		Concorrente 2	%	%	%	%	%	%
		Concorrente 3	%	%	%	%	%	%
		Altri	%	%	%	%	%	%
		Totale	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Dimensioni del mercato	EUR		EUR		EUR	

Descrivere le attività delle parti in questo mercato

Fornire informazioni dettagliate sulla definizione del mercato rilevante (inserire anche riferimenti ai precedenti e/o punto di vista delle parti)

Metriche, fonti e metodologia seguiti per il calcolo delle quote di mercato. Se il valore e il volume non sono le metriche più comuni per il calcolo della quota di mercato nei mercati rilevanti, fornire le quote di mercato basate su metriche alternative (es. nel settore digitale, si potrà fare riferimento al numero giornaliero o mensile di utenti di tali servizi o al numero di accessi di singoli utilizzatori ad un determinato sito web/applicazione) e spiegare.

Fornire informazioni sui prodotti in fase di sviluppo delle parti e dei loro concorrenti (compresa la fase di sviluppo, una stima delle vendite e delle quote di mercato previste dei partecipanti alla concentrazione nei tre-cinque anni successivi).

(*) Per un errore materiale il testo originario del Formulário riportava in modalità errata i punti VI.1.1-VI.1.8 anziché VI.1.1-VI.1.9.

⁵ Fornire le quote di mercato se una o più parti hanno commercializzato prodotti. Nel caso di partecipante alla concentrazione nel ruolo di acquirente, incorporante o partecipante a impresa comune le quote di mercato devono essere riferite ai soggetti che controllano direttamente o indirettamente il partecipante e alle imprese da essi controllate (cfr. sez. II.5). Nel caso di partecipante alla concentrazione nel ruolo di acquisita, incorporata o impresa comune le quote di mercato devono essere riferite al partecipante alla concentrazione e alle imprese da esso controllate (cfr. sez. II.5).

VI.1.2 L'OFFERTA

VI.1.2.1 CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA

Illustrare, sia con riferimento al mercato nel suo complesso che con particolare riferimento all'attività delle parti, l'organizzazione e la struttura dell'offerta in ciascuno dei mercati interessati. Precisare, in particolare:

- i. le modalità di funzionamento del mercato;
- ii. l'organizzazione della produzione e della vendita dei prodotti e dei servizi da parte dei partecipanti alla concentrazione, indicando, ad esempio: l'esistenza o meno di impianti di produzione e reti di vendita a livello locale. Nel caso di reti di vendita locali, fornire la localizzazione dei punti vendita dei partecipanti alla concentrazione e dei concorrenti all'interno di ciascun mercato geografico;
- iii. i principali marchi, i nomi dei prodotti e/o marchi commerciali;
- iv. la modalità di fissazione dei prezzi, chiarendo – anche attraverso la trasmissione di documenti interni a supporto – i fattori che intervengono nel processo decisionale; indicare, laddove rilevanti, se, in che misura, e con quali modalità si tiene conto delle condizioni competitive locali nel processo di definizione dei prezzi;
- v. le leve concorrenziali (ad esempio prezzo, qualità, innovazione, servizio) considerate, nonché la loro importanza relativa, ai fini della definizione della strategia commerciale dei partecipanti alla concentrazione;
- vi. il grado di trasparenza del mercato in relazione alle condizioni commerciali praticate (ad esempio, i prezzi) e ai clienti serviti;
- vii. la natura e la portata dell'integrazione verticale di ciascuno dei partecipanti alla concentrazione rispetto ai loro principali concorrenti;
- viii. i canali di distribuzione e le reti di assistenza sui mercati interessati, tenendo presenti, se del caso, i seguenti elementi: sistemi di distribuzione esistenti sul mercato e loro importanza; incidenza delle reti di distribuzione di terzi e/o di imprese appartenenti allo stesso gruppo delle parti; la rilevanza di contratti di distribuzione esclusiva e di altri tipi di contratti a lungo termine; reti di assistenza (per esempio, di manutenzione e riparazione) e loro importanza; incidenza delle reti di assistenza di terzi e/o di imprese appartenenti allo stesso gruppo delle parti.

Fornire una stima della capacità produttiva complessiva negli ultimi tre anni. Indicare quale quota della capacità produttiva è da attribuire a ciascuno dei partecipanti alla concentrazione e specificare i rispettivi tassi di utilizzazione delle capacità negli ultimi tre anni.

Indicare il valore e il volume complessivo dei flussi di importazione sul mercato rilevante e i principali paesi di origine di tali flussi, nonché la percentuale di tali importazioni provenienti dalle affiliate estere delle imprese partecipanti alla concentrazione.

VI.1.2.2 FORNITORI PRINCIPALI

Indicare quali sono i cinque principali fornitori delle parti che effettuano la notifica e la quota (di materie prime o di beni utilizzati per produrre i prodotti rilevanti) che ciascuna di esse acquista da ciascuno di detti fornitori.

VI.1.2.3 ACQUISIZIONI RECENTI

Fornire un elenco delle acquisizioni di imprese operanti sui mercati interessati dalla concentrazione effettuate nei tre anni precedenti da parte dei partecipanti indicati alla Sezione II.1.

VI.1.2.4 PARTECIPAZIONI DETENUTE DAI PRINCIPALI AZIONISTI

Per ciascun titolare di quote o azioni delle Parti della concentrazione che siano superiori al 10%, fornire un elenco delle ulteriori partecipazioni detenute in imprese operanti nei mercati interessati.

VI.1.3 LA DOMANDA

VI.1.3.1 CARATTERISTICHE DELLA DOMANDA

Illustrare la struttura della domanda indicando:

- i. l'importanza delle preferenze dei clienti, per esempio in termini di fedeltà alla marca, della prestazione di servizi pre- e post-vendita, di offerta di una gamma completa di prodotti o di effetti di rete;
- ii. l'incidenza dei costi di cambiamento (in termini di tempo e di spesa) che dovrebbero sostenere i clienti per cambiare fornitore sia per prodotti esistenti che per nuovi prodotti che sostituiscono prodotti esistenti (compreso il normale limite temporale dei contratti con i clienti);
- iii. il grado di concentrazione o dispersione dei clienti;
- iv. le modalità con cui i clienti acquistano i prodotti o i servizi in questione, in particolare se ricorrono a tecniche d'appalto come inviti a presentare proposte e procedure di gara.

VI.1.3.2 FASE DI SVILUPPO DEL MERCATO

Descrivere la fase di sviluppo attraversata dal mercato (decollo, espansione, maturità, declino).

VI.1.3.3 CLIENTI PRINCIPALI

Indicare quali sono i cinque principali clienti delle parti che effettuano la notifica in ciascuno dei mercati interessati e la quota delle vendite di ciascuna di esse che viene assorbita da ciascuno di detti clienti.

VI.1.4 RAPPORTI CON I FORNITORI

Descrivere i rapporti con i fornitori, inclusi i fornitori del fattore lavoro, sui quali l'operazione potrebbe avere un impatto nei termini di significativo rafforzamento del potere di acquisto, tenendo conto di elementi quali, ad esempio, l'esistenza o meno di centrali, alleanze di acquisto o di clausole contrattuali con i propri dipendenti che ne limitino la mobilità.

VI.1.5 DIFFERENZIAZIONE DEL PRODOTTO

Illustrare il grado di differenziazione del prodotto in ciascuno dei mercati interessati, specificando in particolare:

- i. il ruolo e l'importanza della differenziazione dei prodotti in termini di qualità ("differenziazione verticale"), e altre caratteristiche del prodotto ("differenziazione orizzontale" e "spaziale");
- ii. la segmentazione in gruppi dei clienti, dando una descrizione del "cliente tipo" per ogni gruppo;
- iii. la rivalità fra le parti della concentrazione in generale, nonché il grado di sostituibilità tra i prodotti dei partecipanti alla concentrazione, anche per ciascuno dei gruppi di clientela e i "clienti tipici" identificati in risposta alla domanda di cui al punto precedente).

VI.1.6 INGRESSO E USCITA NEI MERCATI

VI.1.6.1 INGRESSO SUI MERCATI

Indicare se negli ultimi cinque anni siano entrati in qualcuno dei mercati interessati dalla concentrazione nuovi concorrenti di rilievo. In caso affermativo, specificare il nome delle imprese in questione e fornire una stima dell'attuale quota di mercato per ciascuno di tali nuovi operatori.

Precisare se a giudizio delle parti notificanti esistono imprese di cui sia probabile l'ingresso in uno dei mercati interessati. In caso affermativo, spiegare perché tale ingresso è probabile e indicare una stima dei tempi entro i quali è probabile che tale ingresso si verifichi.

VI.1.6.2 BARRIERE ALL'INGRESSO

Descrivere i vari fattori che influenzano l'ingresso sui mercati interessati dalla concentrazione nel caso in questione, sotto il profilo geografico e sotto il profilo del prodotto. Analizzare in particolare, ove pertinenti, i seguenti fattori:

- i. i costi totali d'ingresso sul mercato (R&S, costituzione di reti di distribuzione, promozione, pubblicità, assistenza) su scala equivalente ad un concorrente di dimensioni significative in grado di mantenersi sul mercato, specificando la quota di mercato di un concorrente con queste caratteristiche; indicare inoltre l'incidenza dei costi irrecuperabili in caso di uscita dal mercato dopo breve periodo dall'ingresso;
- ii. gli eventuali ostacoli normativi all'entrata, come la necessità di un'autorizzazione delle autorità o l'obbligo di conformarsi a norme tecniche di qualsiasi tipo;
- iii. gli ostacoli all'accesso ai clienti, come quelli insiti nelle formalità di certificazione dei prodotti o la necessità di aver già dato prova delle proprie capacità;
- iv. le eventuali restrizioni imposte dall'esistenza di brevetti, di diritti di *know-how* e di altri diritti di proprietà intellettuale sui mercati interessati nonché da licenze concesse in relazione a detti diritti;
- v. le licenze di brevetto, *know-how* e di altri diritti di proprietà intellettuale per i mercati rilevanti che ciascun partecipante alla concentrazione ha concesso o acquisito;
- vi. l'importanza delle economie di scala e/o di gamma nella produzione dei prodotti rilevanti nei mercati interessati;
- vii. l'accesso alle fonti di approvvigionamento, per esempio la disponibilità di materie prime;
- viii. le preferenze dei consumatori in termini di fedeltà alla marca e differenziazione dei prodotti.

VI.1.6.3 PROSPETTIVE DI ESPANSIONE DELLE PARTI

Precisare se uno dei partecipanti alla concentrazione o uno dei concorrenti abbia prodotti che possano essere immessi nel mercato nel breve o nel medio termine (prodotti in fase di sviluppo), o preveda di espandere la produzione o le capacità di vendita in uno qualsiasi dei mercati interessati. In caso affermativo indicare una stima delle vendite e delle quote di mercato dei partecipanti alla concentrazione nei tre-cinque anni successivi.

VI.1.6.4 USCITA DAI MERCATI

Indicare se negli ultimi cinque anni si sono verificate uscite da uno dei mercati interessati. In caso affermativo, indicare le imprese che sono uscite dal mercato e fornire una stima della loro quota di mercato nell'anno precedente all'uscita.

Laddove rilevanti, descrivere i fattori che possono dare luogo a barriere all'uscita dai mercati interessati dalla concentrazione in questione.

VI.1.7 INNOVAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO

VI.1.7.1 L'ATTIVITÀ DI R&S NEL PROCESSO COMPETITIVO

Illustrare l'importanza della ricerca e sviluppo nel determinare la capacità di un'impresa operante sui mercati rilevanti e di mantenere a lungo termine una significativa capacità competitiva.

VI.1.7.2 L'ATTIVITÀ DI R&S DELLE PARTI

Descrivere la natura delle attività di ricerca e sviluppo svolte sui mercati interessati a opera delle imprese partecipanti alla concentrazione. In tale descrizione vanno tenuti presenti, se del caso, gli elementi seguenti:

- i. le tendenze e l'intensità dell'attività di ricerca e sviluppo nei mercati interessati e per i partecipanti alla concentrazione (spese in R&S; numero di dipendenti dedicati alle attività di ricerca e sviluppo; numero e importanza degli impianti di ricerca e sviluppo; numero di brevetti depositati negli ultimi tre anni, ...);
- ii. il corso dello sviluppo tecnologico su tali mercati nell'arco di un periodo di tempo appropriato (frequenza con cui nuovi prodotti/servizi sono introdotti, lo sviluppo di prodotti e/o servizi, di processi di produzione, di sistemi di distribuzione, ...);
- iii. il programma della ricerca e le priorità dei partecipanti per i prossimi tre anni, specificando eventuali sovrapposizioni tra i progetti di ricerca delle Parti della concentrazione, anche se in uno stadio preliminare.

Illustrare se le eventuali attività di R&S sono potenzialmente rilevanti per il mercato nazionale: per esempio, potrebbe rilevare la circostanza che i risultati della ricerca siano commercializzabili sul territorio nazionale, la titolarità di un particolare brevetto o l'aver avviato il processo di approvazione per un farmaco distribuibile sul territorio nazionale, ecc.

VI.1.8 ACCORDI DI COOPERAZIONE

Specificare se e in quale misura sui mercati interessati dalla concentrazione esistano accordi di cooperazione (orizzontali o verticali). Fornire informazioni sugli accordi di cooperazione più importanti sottoscritti dai partecipanti alla concentrazione sui mercati interessati, per esempio in materia di ricerca e sviluppo, licenze, produzione in comune, specializzazione, distribuzione, fornitura a lungo termine e scambio di informazioni.

VI.1.9 ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Indicare, per quanto riguarda le associazioni di categoria nei mercati interessati dalla concentrazione:

- i. quelle di cui i partecipanti alla concentrazione sono soci;
- ii. le più importanti associazioni cui aderiscono i clienti e i fornitori dei partecipanti alla concentrazione.

VI.2 MERCATI NON INTERESSATI

Per i mercati rilevanti non interessati dall'operazione notificata, laddove vi siano sovrapposizioni orizzontali, relazioni verticali tra le attività delle Parti e/o i mercati del prodotto dove operano le Parti siano contigui e strettamente collegati, completare le seguenti tabelle tenendo conto di tutte le definizioni plausibili dei mercati.

Specificare se sovrapposizione orizzontale, relazione verticale e/o mercati contigui e strettamente collegati								
Mercato del prodotto plausibile considerato	Mercato geografico plausibile considerato	Operatore	Anno X-2		Anno X-1		Anno X	
			Valore	Volume	Valore	Volume	Valore	Volume
		Impresa interessata 1	%	%	%	%	%	%
		Impresa interessata 2	%	%	%	%	%	%
		Impresa interessata 3	%	%	%	%	%	%
		Congiunta	%	%	%	%	%	%
		Concorrente 1	Non completare necessariamente				%	%
		Concorrente 2					%	%
		Concorrente 3					%	%
		Altri					%	%
		Totale	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Dimensioni del mercato	EUR		EUR		EUR	
Descrivere le attività delle parti in questo mercato								
Fornire informazioni dettagliate sulla definizione del mercato rilevante (inserire anche riferimenti ai precedenti e/o punto di vista delle parti)								
Metriche, fonti e metodologia seguiti per il calcolo delle quote di mercato. Se il valore e il volume non sono le metriche più comuni per il calcolo della quota di mercato nei mercati rilevanti, fornire le quote di mercato basate su metriche alternative (es. nel settore digitale, si potrà fare riferimento al numero giornaliero o mensile di utenti di tali servizi o al numero di accessi di singoli utilizzatori ad un determinato sito web/applicazione) e spiegare.								

Laddove non vi siano sovrapposizioni orizzontali, relazioni verticali tra le attività delle Parti e/o i mercati del prodotto dove operano le Parti non siano contigui e strettamente collegati in nessuna definizione plausibile del mercato, descrivere brevemente le attività delle Parti nei mercati rilevanti per la concentrazione.

SEZIONE VII - ALTRE ATTIVITÀ DI R&S

Laddove l'attività di R&S non sia strettamente legata ad alcun prodotto specifico, o tecnologia, bensì riguardi fasi precedenti della ricerca, che possono servire a più scopi o non essere ancora finalizzate a un obiettivo specifico, e che a lungo termine possono alimentare prodotti diversi, descrivere il contesto competitivo nell'ambito del quale si collocano tali attività.

SEZIONE VIII - INCREMENTI DI EFFICIENZA

Se le parti desiderano che l'Autorità valuti nello specifico, fin dall'inizio, se l'incremento di efficienza generato dalla concentrazione sia suscettibile di aumentare la capacità della nuova entità di comportarsi in maniera pro-concorrenziale, o la incoraggi in tal senso, a vantaggio dei consumatori, esse sono tenute a descrivere, producendo i relativi documenti giustificativi, ciascun guadagno di efficienza (compresi i risparmi sui costi, l'introduzione di nuovi prodotti e miglioramenti dei servizi o dei prodotti) che secondo loro risulterà dalla concentrazione proposta per tutti i prodotti interessati.

Per ciascun miglioramento di efficienza invocato, fornire le informazioni seguenti:

- i. una spiegazione dettagliata del modo in cui la concentrazione proposta permetterebbe alla nuova entità di conseguire il miglioramento di efficienza in questione. Specificare le misure che le parti intendono prendere per migliorare l'efficienza, i rischi che gravano su questo processo e i tempi e i costi necessari per realizzare il miglioramento;
- ii. per quanto possibile, quantificare le efficienze e precisare le modalità di calcolo utilizzate a tal fine. Se del caso, indicare anche una stima della rilevanza delle efficienze relative all'introduzione di nuovi prodotti o in termini di qualità. Per i miglioramenti di efficienza che comportano risparmi sui costi, indicare separatamente il risparmio una tantum sui costi fissi, i risparmi ricorrenti sui costi fissi e i risparmi sui costi variabili (in EUR per unità e in EUR all'anno);
- iii. la misura nella quale i clienti potranno presumibilmente beneficiare del miglioramento di efficienza, illustrando in modo particolareggiato come si è giunti a determinarla; e
- iv. il motivo per il quale le parti non potrebbero realizzare il medesimo miglioramento di efficienza con mezzi diversi dalla concentrazione proposta, in una maniera che non farebbe presumibilmente sorgere problemi sotto il profilo della concorrenza.

Si noti che le informazioni richieste in questa sezione non sono necessarie ai fini di una notifica completa e sono pertanto comunicate su base volontaria. Non è necessario che le parti notificanti forniscano alcuna giustificazione in caso di mancata compilazione di questa parte del formulario.

SEZIONE IX - DIMENSIONE COOPERATIVA DI UN'IMPRESA COMUNE

Nel caso di un'impresa comune, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lett. c della legge 287/90, si prega di fornire le seguenti informazioni.

IX.1 ATTIVITÀ DELLE IMPRESE MADRI

Illustrare se una o più delle imprese madri mantengono, in misura significativa, attività nello stesso mercato dell'impresa comune o in un mercato a monte o a valle di quello dell'impresa comune o in un mercato contiguo strettamente connesso con tale mercato. In caso affermativo, indicare per ciascuno dei mercati di cui sopra:

- i. il fatturato di ciascuna impresa madre nel precedente esercizio;
- ii. la rilevanza economica delle attività dell'impresa comune in relazione al suo fatturato;
- iii. la quota di mercato di ciascuna delle imprese madri.

IX.2 ASSENZA DI RISCHI DI COORDINAMENTO TRA IMPRESE INDIPENDENTI

Spiegare se, a giudizio della parte notificante, la costituzione dell'impresa comune non ha come effetto un coordinamento del comportamento tra imprese indipendenti che configuri una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 della legge 287/90 oppure dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), e illustrare i motivi di questa valutazione.

SEZIONE X - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Le parti che effettuano la notifica devono mettere a disposizione i seguenti documenti in versione integrale, indicando per ciascuno un codice progressivo, una descrizione e il numero di pagine di cui si compone:

- **Documenti attinenti all'operazione di concentrazione.** Copia della stesura definitiva o più aggiornata di tutti i documenti attinenti all'operazione di concentrazione.
 - **Prospetto di offerta di acquisto.** In caso di offerta pubblica di acquisto, copia del prospetto di offerta; qualora questo non fosse disponibile all'atto della notifica, dovrà essere presentato non appena possibile e comunque non oltre la data della sua presentazione agli azionisti.
 - **Relazioni annuali e bilanci.** Copia delle relazioni annuali e dei bilanci degli ultimi tre esercizi di tutte le imprese partecipanti alla concentrazione.
 - **Documentazione utilizzata ai fini della notifica.** In particolare, fornire la documentazione utilizzata per la definizione del mercato, per la quantificazione della dimensione del mercato e delle relative quote, per la descrizione delle condizioni della concorrenza, dei concorrenti (effettivi e potenziali) e/o del potenziale di crescita delle vendite o di espansione in altri mercati del prodotto o geografici. Qualora si utilizzino fonti pubbliche, citarle in modo puntuale.
 - **Documentazione interna.** Quando è individuato almeno un mercato interessato, copie dei seguenti documenti redatti da, per o ricevuti da uno o più membri del consiglio di amministrazione, consiglio di gestione (a seconda della struttura del governo societario), il Direttore Generale o altre persone con funzioni analoghe (o alle quali tali funzioni siano state delegate o attribuite). Indicare per ciascun documento la data di preparazione e il nome e la qualifica del destinatario (o dei destinatari):
 - i verbali (o gli estratti dei verbali) delle riunioni dei sopra indicati organi o esponenti aziendali in cui è stata discussa l'operazione;
 - analisi, relazioni, studi, indagini, presentazioni e qualsiasi altro documento analogo che permetta di valutare o esaminare la concentrazione sotto i seguenti aspetti: la sua motivazione (inclusi i documenti in cui l'operazione è discussa in relazione ad altre potenziali acquisizioni), le quote di mercato, le condizioni della concorrenza, i concorrenti (effettivi e potenziali) il potenziale di incremento delle vendite o di espansione in altri mercati del prodotto o geografici e/o le condizioni generali di mercato;
 - analisi, relazioni, studi, indagini e qualsiasi documento analogo redatto nei due anni precedenti, al fine di valutare gli eventuali mercati interessati sotto i seguenti aspetti: le quote di mercato, le condizioni della concorrenza, i concorrenti (effettivi e potenziali) e/o il potenziale di crescita delle vendite o di espansione in altri mercati del prodotto o geografici.
-